



# COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Via Annunciata, n.1, Tel. 0984435035 – 0984434388 – Fax 0984435040

## TASI 2015

**Tributo Servizi Indivisibili – Legge n. 147/2013 art. 1 comma 639**

### AVVISO

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| - 1^ RATA IN ACCONTO | <u>16 GIUGN 2015</u>    |
| - 2^ RATA A SALDO    | <u>16 DICEMBRE 2015</u> |

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

#### SOGGETTI PASSIVI

Sono tenuti al pagamento del tributo tutti i possessori e i detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e aree fabbricabili, siti sul territorio comunale. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

#### OGGETTI D'IMPOSTA

Il tributo è dovuto su tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e i fabbricati rurali a uso strumentale, e le aree edificabili posseduti o detenuti.

Sono, esenti dal pagamento del tributo:

- i terreni agricoli;
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati a usi culturali;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto.

#### BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ed è, dunque, costituita dal valore dell'immobile così determinato:

1. Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

- \_ **160** Fabbricati classificati nel gruppo catastale A, (escluso A/10) e nella categoria C/2, C/6 e C/7;
- \_ **140** Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- \_ **80** Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- \_ **60** Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5);
- \_ **55** Fabbricati classificati nella categoria C/1.

**Valore imponibile** = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

2. Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs 504/92;

3. Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D. Lgs 504/92).

### **ALIQUOTE**

Per l'anno 2015, sono le seguenti:

#### **Immobile Aliquota**

**Abitazione principale e relative pertinenze 1,3‰;**

**Abitazioni tenute a disposizione 1,3‰;**

**Fabbricati rurali strumentali 1,3‰;**

**Aree edificabili 1,3‰;**

**Altri immobili 1,3‰;**

Ai fini del tributo, è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano a un solo immobile.

Sono considerate **pertinenze** esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di **una unità pertinenziale**, per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

## **VERSAMENTO ACCONTO TASI ANNO 2015**

L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, soggetto passivo d'imposta è il coniuge assegnatario, cui spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze.

### **CALCOLO DEL TRIBUTO**

Il calcolo del tributo deve effettuarsi applicando alla base imponibile, come sopra determinata, l'aliquota relativa.

Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggetti.

Nel caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

Nel caso in cui l'immobile, soggetto al tributo, sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

La TASI deve essere pagata:

- per il **80%** dai proprietari, ovvero dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o dai locatari finanziari, in caso di *leasing*;
- per il **20%** dagli utilizzatori degli immobili.

Il possessore e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi e una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

**L'importo della prima rata, scadente il 16/06/2015**, è pari al 50% del tributo calcolato, applicando l'aliquota sopra indicata.

## **PAGAMENTO**

Il versamento del tributo potrà eseguirsi **a mezzo modello F24**, utilizzando i codici tributo sotto indicati.

### **Tipologia immobili Codice tributo**

TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale 3959

TASI aree edificabili 3960

TASI altri fabbricati e abitazioni tenute a disposizione 3961

### **Il codice comune da indicare è I898**

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se il tributo dovuto, per l'intero anno, è inferiore a € 12,00.

Ogni informazione o documentazione necessaria per l'applicazione del tributo può essere richiesta all'Ufficio Tributi del Comune nei seguenti orari di ricevimento:

**LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI' dalle ore 09:00 alle ore 13:00**

Si informa che, sul sito internet del Comune, all'indirizzo web: **<http://www.comune.spezzanopiccino.cs.it>**, è disponibile l'applicativo **CALCOLO IUC 2015**, grazie al quale è possibile:

calcolare il tributo;

stampare il quadro riepilogativo e il modello F24.

Spezzano Piccolo, 3 giugno 2015

**Il Funzionario Responsabile**

**Dott. Angelo Falcone**